

Delibera n° 845

Estratto del processo verbale della seduta del
9 giugno 2022

oggetto:

L 238/2016, ART 39, COMMA 3. SOSPENSIONE TEMPORANEA ISCRIZIONE VIGNETI ALLO SCHEDARIO VITICOLO AI FINI DELL'IDONEITÀ ALLA RIVENDICAZIONE A DOC "DELLE VENEZIE" - PINOT GRIGIO PER LE CAMPAGNE VITICOLE 2022/2023 - 2023/2024 -2024/2025.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	assente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	assente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) e in particolare l'articolo 39, comma 3 il quale prevede che le regioni, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, disciplinino l'iscrizione dei vigneti nello schedario ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle relative DO o IG, per conseguire l'equilibrio di mercato;

VISTI:

- il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo 18 luglio 2018 (Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini);

- il disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata "delle Venezie", in lingua slovena "Beneških okolišev", approvato con regolamento (UE) 13 luglio 2020, n. 2020/1064/UE (Regolamento di esecuzione della Commissione che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome "delle Venezie"/"Beneških okolišev"), modificato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 15 luglio 2021 (Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "delle Venezie" o "Beneških okolišev");

ATTESO che:

- ai sensi dell'articolo 41, comma 4, della legge 238/2016, l'attuazione delle politiche di gestione delle produzioni dei vini DOP è demandata ai Consorzi di tutela riconosciuti che dimostrino la rappresentatività nella loro compagine sociale di almeno il 40 per cento dei viticoltori e di almeno il 66 per cento della produzione della denominazione interessata;

- con nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 9050753 del 14 agosto 2020 è stato riconosciuto il Consorzio Tutela vini DOC delle Venezie ed è stato attribuito l'incarico di svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge n. 238/2016 per la DOC "delle Venezie";

VISTA la nota n. 14 del 15 maggio 2022, protocollata il 24 maggio 2022 al n. 37777, con cui il Consorzio tutela vini DOC "delle Venezie" ha chiesto, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della legge 238/2016, la sospensione temporanea all'iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo ai fini della produzione dei vini DOC "Delle Venezie" – Pinot grigio per tre campagne viticole, ovvero dalla campagna 2022/2023 alla campagna 2024/2025, per le superfici vitate a varietà Pinot grigio piantate o innestate successivamente al 31 luglio 2021;

VISTA la documentazione allegata alla domanda, ed in particolare la relazione tecnico economica inerente la situazione attuale e potenziale della denominazione predisposta il 20 maggio 2022 dal Centro interdipartimentale per la ricerca in viticoltura ed enologia dell'Università di Padova;

ATTESO che la relazione ha messo in evidenza come nella situazione attuale, anche in considerazione di possibili contrazioni della domanda globale di vino, un aumento dell'offerta avrebbe conseguenze molto gravi sull'equilibrio domanda/offerta della denominazione, sul suo posizionamento e sui valori unitari della produzione;

CONSIDERATO che i provvedimenti di sospensione temporanea all'iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo ai fini della produzione dei vini DOC "Delle

Venezie” – Pinot grigio, già adottati con propria deliberazione n. 1135 del 4 luglio 2019, per le campagne viticole 2019/2020 - 2020/2021 e 2021/2022, hanno conseguito i risultati auspicati;

CONSIDERATO che l’iniziativa, unitamente al provvedimento di contenimento delle rese di uva per ettaro e di vino classificabile come atto a Pinot grigio DOC “delle Venezia” e dello stoccaggio della produzione proveniente dalla vendemmia 2022 consentiranno di mantenere in equilibrio anche in questa fase delicata il sistema vitivinicolo della denominazione;

SENTITE le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;

CONSIDERATO che la Regione Veneto e la Provincia autonoma di Trento hanno in corso di adozione analogo provvedimento;

SU PROPOSTA dell’Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna,

LA GIUNTA REGIONALE, all’unanimità

DELIBERA

1. di stabilire ai sensi dell’articolo 39, comma 3, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, d’intesa con la Provincia autonoma di Trento e con la Regione Veneto, la sospensione temporanea all’iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo ai fini della produzione dei vini DOC “Delle Venezia” – Pinot grigio, per tre campagne viticole 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per le superfici vitate a varietà Pinot grigio piantate o innestate successivamente al 31 luglio 2021;
2. di stabilire che le superfici vitate della varietà Pinot grigio idonee e rivendicabili a Pinot grigio “delle Venezia” sono quelle realizzate entro il 31 luglio 2021 e registrate nello schedario vitivinicolo entro la data di approvazione del presente provvedimento;
3. di stabilire che non rientrano nelle limitazioni di cui al punto 1, le operazioni atte a mantenere l’attuale capacità produttiva della denominazione ovvero:
 - a) il reimpianto e il reimpianto anticipato, anche successivi al 31 luglio 2021, di superfici vitate estirpate o da estirpare di varietà Pinot grigio già idonee alla produzione della denominazione DOC “Delle Venezia” - Pinot grigio; in caso di reimpianti anticipati di vigneti, è ammessa la rivendicazione a DOC “Delle Venezia” - Pinot grigio delle uve prodotte alternativamente dal vigneto non ancora estirpato oppure dal vigneto anticipatamente reimpiantato;
 - b) le superfici vitate realizzate avvalendosi di autorizzazioni al reimpianto rilasciate entro il 31 luglio 2021 a seguito di estirpazione di una pari superficie di varietà Pinot grigio già idonea alla produzione della denominazione DOC “Delle Venezia” - Pinot grigio;
4. di stabilire che non è ammessa la designazione a DOC “Delle Venezia” - Pinot grigio dell’eventuale esubero di produzione, ottenuto da superfici impiantate o innestate successivamente al 31 luglio 2021, idonee alla produzione di altre denominazioni d’origine, fatte salve le deroghe di cui al punto 2;
5. di stabilire che, non sono ammesse riclassificazioni a DOC “Delle Venezia” - Pinot grigio di produzioni di Pinot grigio provenienti da superfici vitate impiantate o innestate successivamente al 31 luglio 2021, fatte salve le deroghe di cui al punto 2, e precedentemente designate con altre denominazioni di origine;

6. di comunicare la presente deliberazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a ICQRF, AGEA, al Consorzio tutela vini DOC "delle Venezie" e a Triveneta certificazioni s.r.l.;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE